



Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ – L.R. n° 21/04 – Ditta Rimondi Paolo S.r.l. – Decima modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa con P.G. n° 368628 del 07/11/2007, per l'impianto IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII, parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), situato in Comune di Bologna in Via Agucchi n° 84.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Premesso che alla ditta Rimondi Paolo s.r.l., con sede legale in Comune di Bologna in Via Agucchi n° 84, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale² per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi situato nella medesima sede;

Vista la comunicazione³ della ditta del 05/03/2013 presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁴ con cui si richiede modifica non sostanziali dell'atto autorizzativo vigente, riguardante le seguenti variazioni all'assetto impiantistico e relative all'area B:

1. rimozione dei serbatoi esistenti n° 3 e 4 (adibiti allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi costituiti dalle soluzioni acquose) e n° 5 e 6 (adibiti allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi costituiti dalle emulsioni oleose) e installazione di nuovi serbatoi. In particolare:
 - in sostituzione dei serbatoi n° 3 e 4 (con capacità geometrica complessiva di 217,74 m³) verranno installati n° 6 serbatoi (numerati da 29 a 34), da 35 m³ ciascuno, per una capacità geometrica complessiva di 210 m³;
 - in sostituzione dei serbatoi n° 5 e 6 (con capacità geometrica complessiva di 1.009,77 m³) verranno installati n° 14 serbatoi, per una capacità geometrica complessiva di 895 m³, di cui:
 - n° 3 da 130 m³ (numerati da 42 a 44);
 - n° 3 da 80 m³ (numerati da 45 a 47);
 - n° 7 serbatoi da 35 m³ (numerati da 35 a 41);
 - n° 1 serbatoio da 20 m³ (numero 48).

¹ come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 che ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

² atto dirigenziale P.G. n° 368628 del 07/11/2007. successivamente modificato con atti: P.G. n° 21594 del 28/01/2008; P.G. n° 121412 del 01/04/2009; P.G. n° 35018 del 02/03/2010; P.G. n° 159475 del 30/09/2010; P.G. n° 3406 del 13/01/2011, P.G. n° 57490 del 04/04/2011; P.G. n° 120070 del 13/07/2011; P.G. n° 195268 del 22/12/2011 e P.G. n° 125667 del 07/08/2012.

³ assunta agli atti con P.G. n° 31870 del 05/03/2013 – P.E.C.

⁴ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012

SETTORE AMBIENTE–SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE–U.O. AIA-IPPC E INDUSTRIE A RISCHIO

Via San Felice, 25- 40122 Bologna - Tel. 051 659.8898/659.9288 - Fax 051/659.8134

Posta certificata: prov.bo@cert.provincia.bo.it - www.provincia.bologna.it



I serbatoi numerati da 29 a 34 saranno adibiti allo stoccaggio delle soluzioni acquose (acque di verniciatura e/o percolati di discarica). I serbatoi numerati da 35 a 48 saranno adibiti allo stoccaggio di emulsioni oleose.

Gli sfiati associati a tutti i serbatoi dell'area B verranno convogliati al punto di emissione E1, già esistente, senza alcuna variazione della portata di aspirazione.

2. Installazione di una centrifuga (Tricanter) per la separazione e il recupero della frazione oleosa da emulsioni oleose esauste. La centrifuga verrà posizionata nell'edificio esistente, all'interno della stessa area B. Il separatore opera a ciclo chiuso (fatta eccezione per lo scarico della frazione solida), tuttavia, è prevista la captazione delle eventuali esalazioni ed invio al sistema di trattamento a carboni attivi, a servizio dell'emissione E1.

All'interno del Tricanter, le emulsioni vengono separate in tre fasi: frazione oleosa, frazione acquosa e frazione solida (residui solidi presenti nel rifiuto). La capacità di trattamento massima di targa è pari a $5 \text{ m}^3/\text{h}$.

L'installazione di tale centrifuga comporterà l'introduzione di una centrale termica a metano da 680 kW, per la produzione di vapore utilizzato nel circuito di riscaldamento delle emulsioni. Anche la centrale termica viene collocata all'interno dell'edificio dell'area B. Alla caldaia è associato un nuovo punto di emissione, denominato E9.

Considerato che:

- la modifica relativa alla sostituzione dei serbatoi non comporta un aumento della capacità di stoccaggio autorizzata;
- l'installazione della centrifuga consente di accelerare ed ottimizzare il processo di separazione gravimetrica, già autorizzato ed attuato attraverso le valvole poste a differenti altezze nei serbatoi 5 e 6;
- l'operazione di separazione delle emulsioni oleose si configura come un'operazione di recupero R12 (Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11), di cui all'Allegato C alla parte quarta, del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.
- dallo studio acustico presentato, risulta esserci presso il confine aziendale e il limitrofo ricettore abitativo il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Bologna (classe IV), approvata dopo il rilascio della vigente AIA;

si precisa che:

- diversamente da quanto riportato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di modifica, non si ritiene corretto attribuire alle frazioni in uscita dal separatore l'operazione di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, in quanto lo stoccaggio delle stesse (singolarmente e/o insieme ad altri rifiuti in base ai gruppi già autorizzati in AIA) rientra nell'operazione R12;
- il nuovo punto di emissione E9, associato ad un impianto termico ad uso tecnologico, poiché risulta avere una potenzialità termica nominale, anche se sommata a quella degli altri impianti termici ad uso tecnologico e/o civile, inferiore alla soglia di 3 MW termici rientra tra le attività di cui all'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. non soggette ad autorizzazione.

- nello studio acustico relativo alla modifica non sono state riportati esiti di nuove misurazioni acustiche, ma la conformità dell'impianto è stata valutata, prendendo come riferimento i rilievi acustici eseguiti nel corso del 2007;

Vista la nota della ditta del 31/08/2012⁵, trasmessa via fax, nella quale si segnala una imprecisione relativa alla capacità di stoccaggio di alcuni serbatoi della macroarea A, riportata nella nona modifica (P.G. n° 125667 del 12/08/2012);

Visto il Rapporto Istruttorio trasmesso dalla Sezione Provinciale di Bologna di Arpa⁶, comprensivo del parere istituzionale⁷ del Distretto Territoriale Urbano, nel quale, facendo seguito alla richiesta⁸ di parere inoltrata dalla Provincia di Bologna, si esprime parere in merito alla richiesta di modifica presentata dalla ditta;

Visto il parere⁹ del Comune di Bologna – Dipartimento Riqualificazione Urbana - Settore Ambiente ed Energia - U.I. Qualità Ambientale, comprensivo del parere di competenza sugli aspetti urbanistico-edilizi del Settore Urbanistica Edilizia¹⁰, allegato al presente atto e trasmesso a seguito della richiesta¹¹ inoltrata da codesta U.O. della Provincia di Bologna;

Valutato quindi necessario procedere alla modifica della citata autorizzazione concessa con P.G. n° 368628 del 07/11/2007 e ss.m.i.;

rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

ai sensi dell'art. 47 dello Statuto della Provincia di Bologna,

Determina

1. di **approvare** gli interventi descritti ai punti 1 e 2, stabilendo quanto segue:
 - ***il Gestore dovrà installare la centrifuga per il recupero delle emulsioni oleose entro il 30.09.2013; entro 30 giorni dall'installazione dovrà effettuare delle nuove misure acustiche che dovranno essere trasmesse entro i successivi 30 giorni dall'effettuazione;***
2. la **modifica dell'autorizzazione integrata ambientale** concessa alla ditta Rimondi Paolo s.r.l. con P.G. n° 368628 del 07/11/2007 e s.m.i., per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi situato in Comune di Bologna in Via Agucchi n° 84, stabilendo quanto segue:

⁵ assunta agli atti con P.G. n° 139934 del 17/09/2012

⁶ Protocollo Arpa n. PGBO/2013/5356 del 22/04/2013, assunto agli atti con P.G. n° 64597 del 02/05/2013;

⁷ Protocollo Arpa n. PGBO/2013/3878 del 21/03/2013

⁸ con nota al P.G. n° 32122 del 05/03/2013 – P.E.C.

⁹ Protocollo del Comune di Bologna P.G. n° 112648 10/05/2013, assunto agli atti con P.G. n° 72129 del 15/05/2013

¹⁰ Protocollo del Comune di Bologna P.G. n° 110190 09/05/2013

¹¹ con nota al P.G. n° 32122 del 05/03/2013 – P.E.C.



